

STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE ITALIA UGANDA
Emmaus Foundation
O.N.L.U.S.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Costituzione

E' costituita l'associazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE ITALIA UGANDA EMMAUS FOUNDATION ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE", in breve denominabile anche "ASSOCIAZIONE ITALIA UGANDA O.N.L.U.S.", in forma di associazione non riconosciuta. L'organizzazione di volontariato avrà durata illimitata.

L'associazione ha sede in Pavia, in Via Ingrao, 12. Il consiglio direttivo può istituire sedi, uffici, e rappresentanze in altre città d'Italia e all'estero, qualora ne sorga l'esigenza.

Articolo 2: Statuto

L'ASSOCIAZIONE ITALIA UGANDA è disciplinata dal seguente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della legge n. 266/1991, della legge regionale n. 22/1993, del D.Lgs. n. 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

Articolo 3: Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

Articolo 4: Oggetto e scopo

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha come scopo principale quella di mettere le proprie energie spirituali, culturali, materiali ed economiche a disposizione di popolazioni, comunità, singoli che, a prescindere dallo stato sociale, credo religioso e gruppo d'appartenenza, e nel rispetto della loro identità e libertà, si trovano in una reale situazione di bisogno.

Gli obiettivi prefissi, comunitariamente concordati e seriamente vagliati, saranno messi in atto sia in modo diretto tramite progetti e personale propri, sia collaborando con le differenti strutture locali e non (diocesi, missioni, enti, movimenti, organizzazioni internazionali, O.N.G., ...), aventi in sé affinità coerenti ai principi e alle finalità dell'Associazione stessa. Priorità d'intervento è il Terzo Mondo e le realtà ad esso correlate, con particolare attenzione ai progetti della associazione ugandese Emmaus Foundation, le cui finalità sono elencate nella documentazione (company act) allegata al presente documento.

Questa associazione ha parimenti lo scopo di favorire, previa un'adeguata e integrale formazione umana, un diretto coinvolgimento nelle varie realtà locali prescelte in vista di una più autentica e matura crescita personale e comunitaria. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere solo rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabili dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio. E' vietato svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 5 - Attività

L'Associazione promuove e cura qualunque attività ritenuta idonea per il raggiungimento degli scopi enunciati. In particolare, in via meramente esemplificativa e per nulla esaustiva, l'Associazione si muove nei seguenti ambiti:

A. attività di cooperazione:

- promuovere, studiare, progettare e realizzare proprie opere di sviluppo in cooperazione con le popolazioni che ne beneficeranno.
- l'Associazione metterà a disposizione delle popolazioni in situazione di bisogno, che lo richiederanno, volontari, aiuti alimentari, tecnologici ed economici.

B. attività di prima emergenza;

C. attività di sensibilizzazione;

D. attività di formazione.

L'Associazione può inoltre realizzare altre attività purché direttamente connesse a quelle indicate in tale articolo.

Le suddette attività possono essere svolte anche in collaborazione, coordinamento o convenzione con altri organismi pubblici o privati.

TITOLO II – ADERENTI

Articolo 6: Ammissione

Sono aderenti dell'Organizzazione di Volontariato tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità dell'Organizzazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di associazione che fosse stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Organizzazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

Articolo 7: Adesione

L'adesione all'organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Organizzazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento (ove presente) per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci hanno l'impegno di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita, secondo quanto necessario, ai fini del perseguimento degli scopi dell'Organizzazione. Le concrete modalità di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 8: Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente statuto.

La qualità di socio si perde anche per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'associazione.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote sono comunque intransmissibili e non rivalutabili.

Articolo 9: Recesso

Chiunque aderisca all'Organizzazione di Volontariato può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti della stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di organizzazione, se prevista.

Articolo 10: Esclusione

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla organizzazione può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate dall'articolo 16 del presente Statuto.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III – ORGANI

Articolo 11: Organi dell'Organizzazione di Volontariato

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- e) il Segretario del Consiglio Direttivo;

Articolo 12: Composizione dell'Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Organizzazione di Volontariato ed è l'organo sovrano dell'Organizzazione stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da socio nominato dall'Assemblea.

Articolo 13: Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale) e del bilancio preventivo per il prossimo esercizio (durante gli ultimi due mesi dell'esercizio in corso).

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti alla Organizzazione, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

Articolo 14: Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea:

- a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Organizzazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- d) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Organizzazione;
- e) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 15: Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi in forma scritta esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati nel primo comma.

Articolo 16: Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale di organizzazione se prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione e l'approvazione del bilancio.

Nelle votazioni l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Articolo 17: Il Consiglio Direttivo

L'Organizzazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

In caso di recesso o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto

favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'organizzazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 18: Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Organizzazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Organizzazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Organizzazione. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 19: Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 20: Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'organizzazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 21: Il Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'organizzazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'organizzazione sono costituite:

- a) dalle quote associative se deliberate;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:
 - Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
 - Contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche (CEE, statali, regionali, provinciali, comunali) e di organismi internazionali per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
 - Del ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
 - Da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Tutti i beni appartenenti all'organizzazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Articolo 22: Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea.

Articolo 23: Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell' Organizzazione.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Articolo 24: Bilancio

Gli esercizi dell'Organizzazione di Volontariato chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell' esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea, come disciplinato dall'articolo 13 del presente Statuto.

Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, come disciplinato dall'articolo 13 del presente Statuto.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'organizzazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 25: Avanzi di gestione

All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V - RESPONSABILITA'

Articolo 26: Responsabilità ed assicurazione

Gli aderenti all'Organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

L'Organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'Organizzazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27: Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione.

Articolo 28: Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Organizzazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Organizzazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Pavia.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Articolo 29: Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.